

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA VARZI OLTREPO SUD 5 REGOLAMENTO INTEGRATIVO PER IL PRELIEVO DEGLI UNGULATI

PREMESSA

L'ATCPV5 consegue le finalità espresse all'art.1 del Regolamento Provinciale per il prelievo degli Ungulati.

Il presente Regolamento si applica al prelievo venatorio di tipo selettivo ed è parte integrante del Regolamento Provinciale per il prelievo degli Ungulati. Attualmente è consentito il prelievo in selezione al capriolo e al daino. In particolare, l'obiettivo del presente Regolamento è quello di disciplinare la partecipazione dei cacciatori alla gestione faunistico venatoria degli Ungulati in Ambito. Sulla base dei piani di prelievo determinati annualmente, suddivisi per classe di età e di sesso, l'ATCPV5 provvede ad assegnare ai selecontrollori iscritti ed ammessi ai Distretti, che ne facciano richiesta nei tempi e nei modi indicati nell'art.2 del presente Regolamento, i capi suddivisi secondo contributi differenziati decisi annualmente dalla CTAU e approvati dalla CTPU.

La CTAU stabilisce annualmente le operazioni gestionali, le date dei censimenti, l'assegnazione dei Distretti, la graduatoria di merito e l'assegnazione dei capi. Tutte le informazioni sono comunicate ai selecontrollori **ESCLUSIVAMENTE** attraverso la pubblicazione sul sito www.atc5pv.it e consultabili presso la sede dell'ATCPV5.

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° febbraio 2020.

Art.1

Suddivisione del territorio e rapporto tra numero di selettori ed estensione territoriale

Il territorio vocato è suddiviso in Distretti di gestione per il prelievo selettivo, definiti nel Piano Pluriennale di Gestione degli Ungulati dell'ATCPV5.

La CTAU stabilisce il numero massimo di selecontrollori ammissibili per ogni Distretto, tenendo conto del rapporto di densità massima di 1 selecontrollore ogni 150 ha di TASP per il D1 e 1/100 ha di TASP per i Distretti rimanenti.

Il Coordinatore di Distretto, tenuto conto delle peculiarità territoriali e della presenza della fauna ungulata, può ulteriormente suddividere il Distretto in sottozone di caccia, previa approvazione della CTAU, a cui destinare i selettori.

Art.2

Ammissione al Distretto, decadimento e richiesta del cambio di Distretto

L'iscrizione al Distretto di gestione deve pervenire entro e non oltre (raccomandata o consegnata a mano o PEC) il 15 febbraio di ogni anno.

Nel caso di cacciatore già iscritto al Distretto la conferma per l'anno successivo dovrà pervenire su apposito modulo semplificato o conferma verbale al Coordinatore del Distretto di appartenenza, con le stesse modalità per i nuovi iscritti.

Su entrambi i moduli (iscrizione o conferma) dovrà comparire l'accettazione da parte del cacciatore dei vigenti Regolamenti per il prelievo degli Ungulati.

Nel caso di richieste superiori al numero massimo ammissibile in ogni Distretto, in conformità ai parametri indicati nell'art.1, verrà redatta una graduatoria sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento Provinciale e nel presente Regolamento.

Costituiscono criteri di precedenza:

- cacciatore-agricoltore proprietario o conduttore nei terreni compresi nel Distretto
- residenza nel Distretto di gestione
- residente in ATC
- residente in provincia di Pavia.

Al fine di una più equilibrata distribuzione dei cacciatori nei Distretti la CTAU, sentiti i Coordinatori di Distretto, può spostare i selettori da un Distretto all'altro, tenuto conto dei criteri di ammissione e del rapporto di densità massima di selecontrollori per ettaro come indicato nell'art.1.

Il selecontrollore iscritto al Distretto che non partecipa ad almeno un censimento nell'anno nei Distretti D6-D7-D8 e 2 censimenti nell'anno nei Distretti D1-D2-D3-D4-D5 è cancellato automaticamente dal Distretto perdendo ogni diritto acquisito.

Il cacciatore di selezione iscritto al Distretto a cui è stato assegnato uno o più capi, che non abbia comunicato ufficialmente la rinuncia del capo entro 1 mese dalla chiusura del periodo in cui è consentito il prelievo di classe e di sesso del capo a cui rinuncia, non effettuando nessuna uscita, senza addurre un giustificato motivo (autocertificazione), è cancellato automaticamente dal Distretto perdendo ogni diritto acquisito. Qualora intenda partecipare ancora alla gestione venatoria deve nuovamente fare richiesta di iscrizione ad un Distretto entro il 15 febbraio al pari dei nuovi iscritti.

Il cacciatore può richiedere il trasferimento in un altro Distretto di gestione, soltanto dopo aver partecipato alla gestione e al prelievo per tre stagioni venatorie consecutive nel Distretto in cui è iscritto. La richiesta di trasferimento è sottoposta alla CTAU entro il 15 febbraio e segue le modalità per l'iscrizione ai Distretti ed è subordinata alla disponibilità degli stessi.

I cacciatori di nuova iscrizione per poter essere ammessi al distretto devono partecipare al numero di censimenti obbligatori indicati nel regolamento e nel calendario dei censimenti pubblicato sul sito dell'ATC.

Art.3 **Censimenti**

Il numero minimo dei censimenti per accedere al prelievo è pari ad 1/3 del numero totale dei censimenti previsti dall'ATC nella relativa stagione venatoria.

I metodi di monitoraggio adottati attualmente per la definizione della densità pre-riproduttiva degli Ungulati sono il censimento da punti di vantaggio, le conte dirette in bosco, i censimenti al bramito e il rilevamento di segni di presenza su transetti. Questi censimenti potranno essere integrati da battute su aree campioni. Potranno essere adottate altre metodologie di monitoraggio aventi un riconoscimento tecnico adeguato. Ogni selettore sarà dotato al momento dell'iscrizione al Distretto di una scheda nominale

di partecipazione ai censimenti, la cui custodia è a carico del possessore. Nella scheda,

oltre ai dati personali del selettore, sono indicati il numero massimo dei censimenti disponibili per l'annata venatoria. Il cacciatore di selezione, prima di ogni sessione di censimento e contestualmente alla registrazione sui fogli firma di presenza, è tenuto a presentare al Coordinatore di Distretto la scheda di partecipazione per la vidimazione della presenza. La scheda è individuale e non cedibile ed è a tutti gli effetti un documento valido per il calcolo della graduatoria di merito ed è da riconsegnare al Coordinatore di Distretto al termine del periodo dei censimenti. Non verranno considerati validi al fine del calcolo della graduatoria di merito i censimenti in cui non vi è la doppia corrispondenza (confronto presenze vidimate nella scheda di partecipazione e fogli firma).

In caso di smarrimento della scheda di partecipazione il cacciatore è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'ATC tramite autodichiarazione scritta. L'ATC provvederà a fornirne una copia e nel caso in cui fossero state già vidimate delle presenze, la CTAU le verificherà attraverso la consultazione dei fogli firma e provvederà a ripristinarle sulla scheda di partecipazione. In caso di controversie per l'attestazione delle presenze ai censimenti il Comitato di Gestione prenderà una decisione definitiva in merito.

Ciascun cacciatore iscritto al Distretto per acquisire il diritto ad effettuare gli abbattimenti nella stagione venatoria deve obbligatoriamente effettuare almeno 3 uscite se da punti di vantaggio o 2 uscite se da conte dirette in bosco nel Distretto di appartenenza.

I cacciatori devono comunicare entro 24 ore antecedenti la sessione di censimento la propria presenza al Coordinatore del Distretto. I cacciatori che risultano assenti senza giustificato motivo non possono recuperare l'uscita di censimento in un altro Distretto. Nel caso in cui un cacciatore non partecipa, per giustificati motivi, alle sessioni di censimento obbligatorie, come da regolamento e da calendario annuale pubblicato sul sito dell'ATC, per non perdere i diritti di iscrizione al distretto e di accesso al prelievo, deve produrre un'autocertificazione al coordinatore di distretto di riferimento; tale autocertificazione potrà essere successivamente verificata dalla CTAU. Qualora si rilevassero irregolarità nell'autocertificazione prodotta il selecontrollore perderà tutti i diritti acquisiti.

La reiterazione delle assenze per più anni consecutivi sarà sottoposta a valutazione della CTAU, che procederà con eventuali provvedimenti.

Le date dei censimenti sono consultabili presso la sede dell'ATCPV5 e pubblicate sul sito www.atc5pv.it. Ciascun cacciatore ha l'obbligo di informarsi del calendario dei censimenti, date, orari e punti di ritrovo.

Art.4 **Il Coordinatore di Distretto**

La CTAU attribuisce al Coordinatore di Distretto il compito di gestire il territorio in base a quanto previsto dal Regolamento Provinciale. Il Coordinatore di Distretto può avvalersi dell'aiuto di uno o più responsabili di zona, previa approvazione della CTAU.

Il Coordinatore di Distretto coordina le attività di gestione all'interno del proprio Distretto, e durante i censimenti prende le adesioni, le firme di presenza, vidima le schede

nominali di partecipazione e dispone i selecontrollori ai posti assegnati.

Il Coordinatore di Distretto raccoglie le schede di partecipazione alla fine del periodo dei censimenti e ne verifica le presenze confrontando i fogli firma in suo possesso e le schede nominali di partecipazione.

Il Coordinatore di Distretto, a sua discrezione, può destinare i selecontrollori iscritti al Distretto ad una specifica area di caccia (sottozona).

Il Coordinatore di Distretto organizza le riunioni annuali in cui vengono definite le assegnazioni dei capi e delle eventuali zone di caccia secondo i criteri definiti nel Regolamento Provinciale e nel presente Regolamento d'Ambito; trasmette l'elenco delle assegnazioni dei capi all'ATC prima dell'inizio del prelievo.

Il Coordinatore di Distretto, prima di consegnare le fascette ai rispettivi assegnatari, verifica che questi abbiano effettuato il versamento del contributo per il capo.

Il Coordinatore di Distretto durante l'attività venatoria e le operazioni di censimento può intervenire nei confronti dei selecontrollori che dimostrano scarso impegno o non seguono le indicazioni loro impartite. Il Coordinatore di Distretto è tenuto a segnalare comportamenti non adeguati alla CTAU, per i provvedimenti del caso, alla prima segnalazione comprovata è considerata l'esclusione del selecontrollore al prelievo venatorio, come indicato nell'art.6.

Il Coordinatore di Distretto ha la facoltà di imporre un accompagnatore da lui scelto nel caso in cui si manifestino difficoltà nell'effettuare l'abbattimento del capo assegnato.

Il Coordinatore di Distretto collabora attivamente all'organizzazione della mostra dei trofei.

Art.5

Accesso al prelievo, assegnazione e riassegnazione dei capi

L'accesso al prelievo è condizionato dall'espletamento delle attività di censimento come previsto nel precedente art.3.

L'assegnazione dei capi è realizzata, compatibilmente alla disponibilità, cercando di evadere le richieste dei selecontrollori, in base ai criteri del Regolamento Provinciale e al presente Regolamento. In caso di esubero di richieste rispetto ai capi disponibili le assegnazioni saranno espletate secondo il criterio di priorità conseguente alla graduatoria prevista dal Regolamento Provinciale e dall'art.6 del presente Regolamento. In caso di esubero di capi rispetto alle richieste, i selecontrollori possono richiederne altri. Un selecontrollore non può aver altri capi prima che tutti gli aventi diritto abbiano potuto richiederne almeno uno. In caso di più richieste degli stessi capi l'assegnazione sarà fatta secondo il criterio sopra citato.

Entro il 15 maggio di ogni anno è consultabile in ATC o sul sito, tramite un codice personalizzato, la conferma di accesso al prelievo, il punteggio raggiunto e la posizione nella graduatoria di merito.

Tutte le fascette utilizzate per il prelievo al **capriolo**, corrispondenti ai capi assegnati al singolo selecontrollore, devono essere ritirate e pagate entro il 31 maggio di ogni anno, salvo comunicazioni diverse della CTAU, pena la perdita dei capi assegnati.

Tutte le fascette utilizzate per il prelievo al **daino**, corrispondenti ai capi assegnati al singolo selecontrollore, devono essere ritirate e pagate entro il 30 agosto di ogni anno, salvo comunicazioni diverse della CTAU, pena la perdita dei capi assegnati.

Le modalità con cui si effettua l'ospitalità venatoria sono regolate dall'Art. 33, comma 13, della L.R. 16 agosto 1993 n. 26.

Qualora nei Distretti di caccia di selezione siano esaurite le disponibilità di ammissione di nuovi selecontrollori (Art.2) e dopo verifica di capi di **capriolo** da prelevare previsti per ogni distretto ancora non assegnati per mancanza di richieste ed eventuali riassegnazioni all'interno del singolo distretto (già assegnati ma non ancora abbattuti dai cacciatori aventi diritto), sentita la CTAU, è possibile concedere il prelievo della quota residua dei caprioli ai selecontrollori, previa verifica dei requisiti, che hanno fatto richiesta di ammissione ad un distretto, ma che non sono stati accettati per indisponibilità di posti, in base alla seguente modalità:

- Il selecontrollore così individuato non acquisirà nessun diritto per la stagione successiva (dovrà ripresentare domanda di ammissione ai distretti l'anno successivo e non avrà diritto a punteggi bonus-malus per la stagione successiva), effettuerà il capo assegnato, previo pagamento dello stesso, nel distretto designato in base alla disponibilità, senza possibilità di scelta di distretto, classe di età e/o di sesso e/o periodo.
- Il selecontrollore di cui sopra dovrà essere accompagnato obbligatoriamente dal coordinatore di distretto o da un accompagnatore approvato dallo stesso e farà riferimento al presente regolamento al coordinatore di distretto e al distretto in cui effettuerà il prelievo del capo assegnato (centro di controllo biometrico).

Prima dell'assegnazione dei capi residui di **capriolo** ai selecontrollori che hanno presentato una nuova domanda, saranno consultati i cacciatori già iscritti nei distretti, ma privi del diritto di accesso al prelievo, secondo i criteri di assegnazione contenuti nell'Art. 2.

Art.6

Prescrizioni, bonus e sanzioni

È fatto obbligo da parte del selettore di comunicare l'avvenuto sparo al Coordinatore di Distretto entro il termine dell'uscita, pena una segnalazione alla CTAU.

Il cacciatore iscritto al Distretto di gestione viene inserito in una graduatoria di merito. La graduatoria viene ricalcolata annualmente a partire da un punteggio di base stabilito dai criteri contenuti nel Regolamento Provinciale.

Esclusivamente per il **capriolo**, alla graduatoria annualmente vengono sommati punteggi riferiti ai seguenti casi:

- femmina abbattuta nei periodi consentiti: più 10 punti
- piccolo abbattuto nei periodi consentiti: più 10 punti
- mancato abbattimento del capo assegnato: meno 10 punti (salvo aver effettuato almeno il 10% delle uscite calcolate sulle giornate effettive del periodo di prelievo conforme al capo da abbattere).

Agli accompagnatori dei selettori non iscritti al distretto, a cui sono stati assegnati capi

residui di **capriolo** (art.5), oltre ai 2 punti previsti dal regolamento provinciale, in caso di abbattimento verrà riconosciuto il punteggio di 10 punti di Bonus per l'accompagnamento delle classi F1- F2 e M0-F0.

Esclusivamente per il **daino** non sono considerati errori di prelievo, l'abbattimento di una F1 al posto di una F2 (e viceversa) e l'abbattimento di un M0 al posto di una F0 (e viceversa).

Tutti gli altri casi di abbattimento non corrispondenti al capo assegnato sono da considerarsi errori di prelievo, e comportano:

- l'applicazione di una sanzione amministrativa, determinata dal Comitato di Gestione;
- l'esclusione dal prelievo selettivo a tutte le specie di Ungulati per un periodo di tre (3) anni.

Il selecontrollore che intenda mantenere l'iscrizione al distretto, pur essendo escluso dal prelievo selettivo agli Ungulati, è comunque tenuto a partecipare ai censimenti in misura non inferiore a quella minima prevista dal presente Regolamento (cfr. Art. 2).

Nei seguenti casi si prevedono le seguenti penalità

- Il mancato rispetto del cacciatore delle indicazioni gestionali e venatorie impartite dal Coordinatore di Distretto comporta una segnalazione da parte di quest'ultimo alla CTAU. Alla prima segnalazione la CTAU procederà all'applicazione di eventuali penalità che possono arrivare fino alla sospensione per un anno da tutti Distretti.

Per ogni altra infrazione al presente Regolamento non specificata nei precedenti paragrafi ed in caso di accertate infrazioni commesse da selecontrollori riguardanti il Regolamento Provinciale, articoli di legge nazionali e regionali in materia di caccia, l'ATCPV5 tramite la CTAU si riserva il diritto di valutare i singoli casi e di procedere all'applicazione di eventuali penalità che possono arrivare fino alla sospensione per uno o più anni.

In caso di sospensione il cacciatore può partecipare alle giornate di censimento obbligatorie per non decadere dall'iscrizione del Distretto.

Ciascuna sospensione, previa comunicazione alla Provincia di Pavia, decorre dal momento in cui viene comunicato il provvedimento al cacciatore dalla CTAU.

I coordinatori di distretto, su suggerimento dei Tecnici faunistici incaricati, consigliano ai cacciatori iscritti al proprio distretto di prelevare i maschi di classe II esclusivamente nel periodo post-riproduttivo (metà agosto-fine settembre) al fine di favorire in modo ottimale la riproduzione nel periodo corretto non sottraendo i maschi territoriali.

Art.7

Accettazione del Regolamento

La firma per presa visione e accettazione del Regolamento Provinciale e del presente Regolamento è obbligatoria per accedere al prelievo selettivo degli Ungulati in Ambito ed è parte integrante del modulo di iscrizione al Distretto.

Art.8
Riferimenti normativi

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento Provinciale, alle vigenti norme e alle disposizioni emanate dalla Provincia di Pavia.